

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 27 Novembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Orlandi Prof. Mauro, Patti Prof. Salvatore Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI:

- **RAFFAELLI FILIPPO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **STRAMBI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **MAURELLI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**
- **CERAGIOLI BRUNELLO, VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.;**

E DELLE SOCIETÀ:

- **F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 8, COMMA 3 C.G.S.**
- **CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 8, COMMA 3 C.G.S..**

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'esame del deferimento sopraindicato del Procuratore Federale alla riunione del 4.12.2006.

2. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI ANDREANI ANTONIO, AVONA CRISTIAN, BATTIGELLO MASSIMILIANO, NICOLINI MATTEO, VACONDIO

MASSIMO, DEL SIG. FAVA GIOVANNI E DELL'U.C. VIADANA, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 DELLE N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1, 2, COMMA 4 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 27.9.2006)

La C.A.F. rinvia alla riunione del 19.12.2006, su istanza di parte, l'esame del ricorso proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Orlandi Prof. Mauro, Patierno Dott. Antonio, Patti Prof. Salvatore Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

3. RECLAMO A.C. WIPPTAL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'AMMONIZIONE AL SIG. PONTALDI SANDRO, DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 21 AL SIG. PONTALDI CLAUDIO, DELL'INIBIZIONI PER GIORNI 28 AL SIG. BARISON DIEGO, DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1. COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006)

In data 23.12. 2005, la Procura Federale della F.I.G.C. chiedeva all'Ufficio Indagini, che dava mandato in data 11.1.2006, al collaboratore Dott. Pietro Bruscia, l'espletamento di accertamenti riguardanti l'utilizzazione, da parte della società A.C. Wipptal, di calciatori non tesserati, già oggetto di precedente valutazione dei competenti organi della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige (Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005; Com. Uff. n. 23 del 10.11.2005; Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005). La circostanza dell'utilizzazione di detti calciatori era stata rappresentata dal Presidente della società U.S. Stella Azzurra, in data 14.10.2005.

La relazione del Dott. Bruscia, inviata il 17.2.2006, all'U.I., evidenziava la fondatezza del denunciato indebito utilizzo dei seguenti calciatori: Ivan Bonfardin, Emran Alji, Ayoub Bouiani, Giuseppe Mangialardi, Gerald Bakri, Muamet Gast e Selman Bajra. La relazione del Bruscia concludeva nel senso dell'utilizzazione "sistematica" di calciatori non tesserati nelle gare dei due campionati giovanili "Allievi Provinciale" e "Giovanissimi Regionale".

A seguito e sulla base di tale relazione, il Procuratore Federale deferiva, in data 3.8.2006, alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino Alto Adige della Lega Nazionale dei Dilettanti della F.I.G.C il sig. Maurizio Marcotto, in qualità di Presidente, all'epoca dei fatti, della società A.C. Wipptal; il sig. Claudio Pontalti e il sig. Diego Barison, in qualità di Dirigenti Accompagnatori per determinate partite, distintamente elencate nel provvedimento di deferimento; il sig. Sandro Pontalti, come Dirigente Accompagnatore per determinate partite e attualmente Presidente della società (a seguito di dimissioni di M. Marcotto presentate in data 30.10.2005); la società A.C. Wipptal. I primi 4 per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S. e la società perché responsabile direttamente e oggettivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S.

Nella riunione del 28.9.2006, la Commissione Disciplinare condannava la A.C. Wipptal alla sanzione dell'ammenda di €500,00, il sig. Sandro Pontalti all'ammonezione, il sig. Claudio Pontalti e il sig. Diego Barison all'inibizione, rispettivamente, per giorni 21 e 28. Dichiarava l'improcedibilità nei confronti di Maurizio Marcotto in quanto non più tesserato e rimetteva gli atti

alla Procura Federale per i provvedimenti nei confronti di altri Dirigenti Accompagnatori per gare diverse (Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006).

La A.C. Wipptal, in data 16.10.2006, avverso tale provvedimento proponeva reclamo alla Corte d'Appello Federale. La società, riprendendo le considerazioni svolte nella memoria difensiva presentata alla Commissione Disciplinare, precisava che mai aveva posto in essere atti contrari ai doveri di cui all'art. 1 C.G.S. e, con riferimento ai fatti contestati, sottolineava che i tesseramenti erano stati tutti regolarmente richiesti e che, eccezion fatta per il Bonfardin, erano stati regolarmente concessi, seppur con ritardo. In proposito, metteva in evidenza la società, è risaputo che, per la gran quantità di richieste di tesseramenti, questi possono non pervenire in tempi brevi e, di conseguenza, giustificava l'impiego dei calciatori, eccependo la propria buona fede. In ordine all'impiego del Bonfardin, invece, la A.C. Wipptal faceva presente che era ancora in corso la disputa interpretativa riguardo la disciplina N.O.I.F..

Il tesseramento di detto calciatore era stato regolarmente richiesto, ma non concesso, per inapplicabilità della deroga di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F..

La F.I.G.C. aveva difatti ritenuto, in data 3 ottobre 2005, che il tesseramento del Bonfardin non fosse possibile, poiché l'art. 40, comma 6 e 10, C.G.S. prevede il tesseramento di atleti che siano "residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazioni estere" e di atleti "cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia".

Osservava la F.I.G.C. che, trattandosi di giovane minore d'età, la residenza riguarda l'intero nucleo familiare, che nel caso in specie, risulta essere in Svizzera. Non poteva accogliere, in virtù dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, inoltre, l'autocertificazione di affidamento presentata dal sig. S. Marcotto, poiché non documentata da disposizione del Giudice Tutelare o dal Tribunale per i minori (L. 184/1983).

La A.C. Wipptal sosteneva nel ricorso l'inadeguatezza di tale provvedimento di affidamento, poiché questo ha come presupposto l'incapacità della famiglia di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, mentre nel caso del Bonfardin, questi è in Italia per esigenze di studio. Non negava la società l'impiego del Bonfardin, ma tornava a sottolineare la sua buona fede sull'esito positivo del provvedimento di concessione del tesseramento. Evidenziava, inoltre, che per tale impiego la società era già stata sanzionata e denunciava che un ulteriore deferimento sarebbe stato un ingiustificato "*ne bis in idem*". Inoltre, dichiarava che il calciatore, per il quale era stata reiterata la richiesta di tesseramento per la stagione 2006-2007, non era stato utilizzato in nessuna altra gara. Per questi motivi, la ricorrente richiedeva: in via principale, l'assoluzione dell'A.C. Wipptal e dei sig.ri, Claudio Pontalti, Diego Barison e Sandro Pontalti dalle contestazioni loro ascritte; e, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.

In data 27.11.2006, la C.A.F. respingeva il ricorso. Riteneva la Corte che non fosse sufficiente la semplice richiesta di tesseramento per giustificare l'utilizzo dei calciatori, occorrendo, al contrario, la concessione del tesseramento stesso da parte della FIGC. Allo stesso modo, per il Bonfardin, non bastava che ci fosse disputa in corso circa l'interpretazione della disciplina N.O.I.F., l'utilizzo di detto calciatore sarebbe stato legittimo solo a seguito di esito positivo, per la società, della disputa. Riguardo alla pretesa violazione del "*ne bis in idem*", invece, motivava la Corte che i precedenti deferimenti e sanzioni già inflitte alla società si riferivano solo ad alcune delle gare dei campionati in questione e comunque non a quelle in discussione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.C. WIPPTAL di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO DEL CALC. BARNABA MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 11 del 5.10.2006)

Con Delibera dei 15 e 28 settembre 2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 11 del 5.10.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia confermava, a carico del tesserato Barnaba Massimiliano, la squalifica a tutto il 31.7.2011.

La Commissione Disciplinare, agendo in qualità di giudice d'appello, decideva intorno ai reclami, che il Barnaba aveva presentato avverso alla decisione di primo grado, resa dal Comitato Locale di Tolmezzo e pubblicata nel Com. Uff. n. 9 del 2.8.2006.

Narrava il primo giudice che la gara Amaro/Ardita del 30.7.2006 era stata sospesa nel corso del primo tempo, in seguito ad aggressione subita dall'arbitro: il protagonista del fatto era identificato nel calciatore dell'Amaro, Barnaba Massimiliano. Il Barnaba, in particolare, aveva prima minacciato, ingiuriato e stratonato il direttore di gara, mentre egli tentava di espellerlo dal campo di gioco; poi, si era spinto fino a colpirlo con un pugno, determinando così lesioni, che richiedevano il ricovero dell'arbitro presso il Pronto Soccorso, ove gli veniva riscontrata una contusione mandibolare guaribile in due giorni.

Alla luce di questi fatti, il Comitato Locale di Tolmezzo squalificava il Barnaba fino al 31.7.2011.

Con ricorso del 4.8.2006, il Barnaba adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, domandando la riforma della decisione del Comitato Locale di Tolmezzo. La Commissione Disciplinare respingeva il ricorso, confermando così la prima decisione.

Con ricorso del 10.10.2006, il sig. Barnaba Massimiliano impugnava, ai sensi dell'art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l'annullamento.

La difesa del Barnaba adisce la Commissione Federale d'Appello in qualità di giudice di terzo grado, ai sensi dell'art. 33, C.G.S.

Orbene, in tali ipotesi, la Commissione è mero giudice di legittimità del provvedimento impugnato: essa non può più conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l'annullamento. Il giudizio di terzo grado è, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello.

Il ricorso del Barnaba non sembra ispirato a questi criteri.

Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d'appello: l'attenzione si ferma, in particolare, sul referto arbitrale, che ha giovato alla Commissione Disciplinare nel valutare la condotta del calciatore. Sostiene la difesa del Barnaba che codesta ricostruzione sarebbe inattendibile: da ciò seguirebbe, dunque, il corollario della contraddittorietà della Delibera della Commissione Disciplinare.

L'accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, è insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, è competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggano la decisione d'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Barnaba Massimiliano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO DEL SIG. VIVARELLI RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 40 del 17.10.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera del 16.10.2006 rigettava il reclamo proposto dal signor Renato Vivarelli, dirigente accompagnatore della società Luzzese Calcio 99 contro la decisione del Giudice Sportivo che gli aveva inflitto la sanzione della inibizione sportiva fino al 20.9.2011 per avere, al termine della gara Luzzese/Nuova

Audace disputata a Luzzi il 17.9.2006, colpito il direttore di gara con un pugno al collo e per comportamento minaccioso nei confronti dell'assistente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale Renato Vivarelli lamentando sostanzialmente la gravità della sanzione inflittagli per un atto asseritamente non violento, in quanto privo di potenzialità lesiva come del resto frequentemente ritenuto dalla giustizia sportiva nei confronti di altri tesserati.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., le decisioni delle Commissioni Disciplinari e comunque dei Giudici Sportivi possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. per motivi attinenti alla competenza, per violazione e falsa applicazione di norme statuarie e regolamentari dell'ordinamento sportivo e, per questioni attinenti al merito della controversia nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita come giudice di 2° grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F., posto che il Vivarelli con l'atto di impugnazione, pur denunciando violazione e falsa applicazione delle norme federali, per avere il giudice di 2° grado considerato atto di violenza il pugno inferto all'arbitro del tutto privo di attitudine lesiva e, un non perequato esercizio del potere disciplinare in relazione ad altri episodi analoghi, puniti con minor rigore, ha riproposto, surrettiziamente questioni concernenti circostanze di fatto e apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono state valutate e disattese dal giudice di 2° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Vivarelli Renato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO C.P.C. SAN LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CPC SAN LAZZARO/PAVONIANA DELL'8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006)

Con Delibera del 17.10.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006, il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lombardia, in parziale riforma della Delibera 12 12.10.2006 del Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata nel Com. Uff. n. 11 del 12.10.2006, irrogava, a carico della C.P.C. San Lazzaro, la sanzione di € 60,00 per il parapiglia ed i diverbi, avvenuti tra i calciatori nel corso della gara San Lazzaro/Pavoniana dell'8.10.2006. Il Giudice di 2° grado confermava inoltre la decisione del primo giudice, nella parte in cui dichiarava entrambe le società sconfitte per 0-3, invitandole infine a disputare una gara amichevole.

Narrava il Giudice di 2° grado che al 33' minuto del secondo tempo, i calciatori Tonelli e Lardelli della società G.S. Pavoniana colpivano con violenza giocatori avversari. L'arbitro espelleva i calciatori ed assegnava un calcio di rigore in favore della C.P.C. San Lazzaro. In seguito a tali fatti, si scatenavano diverbi tra giocatori che non impedivano, tuttavia, la regolare conclusione dell'incontro.

Il Giudice di 1° grado infliggeva, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. in tema di responsabilità oggettiva delle società per fatti dei propri tesserati, un'ammenda di €120,00 alla G.S. Pavoniana e di € 100,00 alla San Lazzaro: decretava, altresì, la sconfitta per 0-3 di entrambe le società. Il Giudice di 2° grado. Come già notato, riduceva l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico della San Lazzaro, confermando la sconfitta per 0-3 di entrambe le squadre.

Con ricorso del 26.10.2006, la San Lazzaro impugnava, ai sensi dell'art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l'annullamento.

La difesa del Barnaba adisce la Commissione Federale d'Appello in qualità di giudice di terzo grado, ai sensi dell'art. 33, C.G.S..

Orbene, in tali ipotesi, la Commissione è mero giudice di legittimità del provvedimento impugnato: essa non può più conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l'annullamento. Il giudizio di terzo grado è, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello.

Il ricorso della C.P.C. San Lazzaro non sembra ispirato a questi criteri.

Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dal Giudice di 2° grado. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d'appello: l'attenzione si ferma, in particolare, sulla imputazione di responsabilità dei fatti, che hanno determinato i provvedimenti dell'arbitro ed i successivi diverbi tra calciatori. Sostiene la difesa della San Lazzaro che responsabili di comportamenti scorretti sarebbero soltanto calciatori della G.S. Pavoniana: per tali motivi, la San Lazzaro non potrebbe tenersi per oggettivamente responsabile, non essendo alcun suo calciatore imputabile di alcunché.

L'accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, è insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, è competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggono la decisione d'appello.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla C.P.C. San Lazzaro di Mantova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 28 Novembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli